

Il Tribunale di Napoli – Sezione Civile Prima Bis – in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Marina Tafuri ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 11346 del Ruolo Generale dell'anno 2014, avente ad oggetto: ricorso avverso diniego riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d.lgs. 28.1.08 n. 25, vertente

TRA

_____, nato in Nigeria il 14.4.1980, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Principe Umberto n. 35 presso l'avv. Alessandro Del Piano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta

RESISTENTE CONTUMACE

NONCHE'

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

INTERVENTORE

Con ricorso depositato in data 23.4.14, _____, proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta - emesso il 29.1.14, notificato il 27.3.14, con il quale gli era stata rigettata la richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale.

Esponesse di essere fuggito dal proprio paese per sottrarsi alla lapidazione, che la comunità del suo paese aveva deciso di adottare nei suoi confronti successivamente alla morte inspiegabile del padre. Precisava, infatti, di essere stato accusato di stregoneria prima dallo zio e poi dall'intera comunità e per tale motivo era stato portato in una foresta, dove era stato picchiato e colpito alla testa ed i rapitori, credendolo morto, lo avevano abbandonato. Alcune persone, quindi, secondo quanto raccontato dall'istante, lo avevano trovato nella foresta ed aiutato portandolo a Benin City. Il richiedente asilo aggiungeva, dunque, di avere lasciato la Nigeria nel 2008 e di essere rimasto in Libia sino allo scoppio della guerra, evento che lo aveva determinato a fuggire nuovamente. Ha poi dedotto di essere arrivato in Italia, a Lampedusa, il 14.8.11.

Chiedeva, pertanto, in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato, in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria, in subordine il diritto di asilo ai sensi dell'art. 10 3 comma della Costituzione, con vittoria di competenze e spese del presente giudizio.

L'amministrazione convenuta inviava non si costituiva, ma inviava documentazione.



Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione convenuta, che regolarmente citata in giudizio non si è tuttavia costituita.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e può essere riconosciuta la protezione sussidiaria.

La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è racchiusa nell'art. 2 comma 1° lett. E) e F) del d.lgs. del 19.11.07 n. 251 (con il quale è stata attuata la direttiva 2004\83\CE recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10 e per "status di rifugiato" il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato. Tali disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1° lett. D) ed E) del d.lgs. n. 25\08, che ha attuato la direttiva 2005\85CE, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo, contengono la definizione di atti di persecuzione e dei motivi della persecuzione. In particolare, gli atti di persecuzione devono – alternativamente – essere a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Gli atti di persecuzione di cui al comma 1° possono, tra l'altro, assumere la forma di a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2°; f) atti specificamente diretti contro n genere sessuale o contro l'infanzia. I motivi di persecuzione sono individuati con riferimento alle seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso



prescritte; c) nazionalità, non riferita esclusivamente alla cittadinanza, all'assenza di cittadinanza, ma designa in particolare l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro stato; d) particolare gruppo sociale, ed è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese di origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; e) opinione politica, riferita in particolare alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche od ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

L'art. 2 comma 1° lett. G) e H) del d.lgs. n. 251\07, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1° lett. F) e G) del d.lgs. n. 25\08, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo "status di Protezione sussidiaria" è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Il danno grave viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

L'art. 5 del d.lgs. n. 251\07, altresì, identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio o ancora i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6 comma 2°, contro persecuzioni o danni gravi.

Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 del d.lgs. n. 251\07 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono



considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

La giurisprudenza ha poi precisato che il pur limitato od attenuato onere probatorio, in ragione del ridotto grado di disponibilità obiettiva delle prove, non vale a configurare un diritto al beneficio del dubbio, né un obbligo dell'amministrazione di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante, né può indurre a ritenere sufficienti le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio o i richiami al notorio circa situazioni politico – economiche di dissesto del Paese di origine o circa persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza; il richiedente, quindi, deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, in ragione delle proprie idee o della propria specifica situazione personale e con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio (cfr. Cass. n. 26822\07; Cass. n. 18353\06; Cass. n. 28775\05; Cass. n. 26278\05; Cass. n. 2091\05;). In detto contesto, qualora il richiedente abbia assolto l'onere probatorio come su delineato, il giudice, attraverso i propri poteri ufficiosi, potrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese di origine (cfr. Cass. SS.UU. 17.11.08 n. 27310;).

Tanto premesso, l'accoglimento della domanda principale avanzata non trova fondamento nella storia narrata, quanto piuttosto nella particolare situazione socio politica della Nigeria in questo momento.

Ed invero, il racconto esposto, risalente a diversi anni fa, pur volendo inquadrare i fatti nel contesto sociale e nelle tradizioni esistenti nel paese di provenienza, dove effettivamente si verificano violenze a causa di rituali legati a credenze magiche, non appare nel complesso ben circostanziata. Il ricorrente, ad esempio, non ha spiegato le ragioni per le quali l'intera comunità lo abbia ritenuto uno "stregone" e lo abbia poi condannato a morte perché il decesso del padre non era in altro modo spiegabile. Né l'istante, che si è allontanato dalla Nigeria due volte nel 2008 (cfr. il verbale di audizione in atti), ha chiarito tale punto nel corso della narrazione dell'episodio verificatosi prima di partire per Lampedusa, quando la signora per la quale lavorava lo aveva ritenuto responsabile della morte del figlio.

Al contrario, appare opportuno sottolineare che la Nigeria, sin dall'indipendenza avvenuta nel 1960, è spesso stata teatro di violente guerre civili legate all'instabilità politica ed alle contrapposizioni fra le differenti etnie presenti nel territorio. Secondo le informazioni in atti, dopo un periodo di relativa stabilità politica durante la presidenza di Obasanjo, eletto nel 1999 e riconfermato nel 2003, negli anni successivi si sono verificati molteplici scontri violenti tra cristiani e musulmani nella zona centrale del paese, mentre nel



Delta del Niger il Mend (Movimento per la liberazione del Delta del Niger) ha dato luogo a sabotaggi ai danni di quanti operano nelle multinazionali del petrolio.

In tempi più recenti, inoltre, si assiste a continui e violenti episodi legati al contrasto fra cristiani e musulmani, questi ultimi portatori di una diffusa e radicata ideologia integralista, specialmente nelle zone del nord della Nigeria, di matrice filo talebana (Boko Aram), che nel mese di agosto 2011 ha attaccato il quartiere generale della Nato provocando la morte di molte persone. Nel mese di dicembre 2011, in occasione della celebrazione del Natale, nei pressi della capitale Abuja si è verificata un'aggressione ai danni di cristiani ed il Presidente attuale Jonathan Goodluck ha dichiarato lo stato di emergenza. Altri episodi simili si sono verificati nel 2012 ed in tempi più recenti, in cui gli attentati alle Chiese nelle vicinanze di Kaduna e Bauchi si sono susseguiti per diverse domeniche. Ed infatti, gli osservatori reputano concreto il rischio di atti di terrorismo e violente sommosse nel centro nord e nord est, in particolare nel Borno, Yobe Adamawa e Jos; anche la zona del Delta del Niger, nel centro sud – sud est, presenta "elevati" livelli di criminalità (cfr. il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Esteri del 9.4.15). A ciò va aggiunta l'emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione del virus Ebola, giacchè la Nigeria, sebbene allo stato non presenti da diversi giorni casi di contagio, è circondata comunque da altri paesi che stanno vivendo tale problematica, come la Guinea, la Sierra Leone e la Liberia.

Gli eventi descritti, dunque, giustificano il riconoscimento della protezione sussidiaria non potendosi allo stato ritenere che detto paese sia sicuro per quanti debbano rientrarvi.

Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili atteso l'esito complessivo del giudizio.

P.Q.M.

- riconosce a _____, nato in Nigeria il 14.4.1980, lo status di persona ammissibile al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 19.11.07 n. 251;

Dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Napoli, 10 aprile 2015

Il giudice

